



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1492

Istituzione del Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio
sanitario nazionale pubblico

Indice

1. DDL S. 1492 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1492	4

1. DDL S. 1492 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1492

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Istituzione del Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale pubblico

Iter

15 luglio 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1492

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Barbara Guidolin \(M5S\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Orfeo Mazzella \(M5S\)](#), [Elisa Pirro \(M5S\)](#), [Stefano Patuanelli \(M5S\)](#), [Marco Croatti \(M5S\)](#), [Luigi Nave \(M5S\)](#), [Gisella Naturale \(M5S\)](#), [Roberto Cataldi \(M5S\)](#), [Pietro Loreface \(M5S\)](#), [Ada Lopreiato \(M5S\)](#), [Maria Domenica Castellone \(M5S\)](#), [Bruno Marton \(M5S\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 maggio 2025**; annunciato nella seduta n. 303 del 14 maggio 2025.

Classificazione TESEO

FONDI DI BILANCIO, SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PERSONALE SANITARIO

[Articoli](#)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.1), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.1), FONDI DI BILANCIO (Art.1), ASILI NIDO (Art.1), FAMIGLIA (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede redigente il 15 luglio 2025. Annuncio nella seduta n. 328 del 15 luglio 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1492

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1492

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUIDOLIN**, **MAZZELLA**, **PIRRO**, **PATUANELLI**, **CROATTI**, **NAVE**, **NATURALE**, **CATALDI**, **LOREFICE**, **LOPREIATO**, **CASTELLONE** e **MARTON**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2025

Istituzione del Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale pubblico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, denominato « Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale », al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale dipendente delle strutture sanitarie nazionali pubbliche.

In un contesto in cui la conciliazione tra vita lavorativa e familiare rappresenta una delle principali sfide per le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico, e in particolare per il personale sanitario, risulta essenziale prevedere strumenti strutturali che facilitino l'accesso a servizi di cura e accudimento per l'infanzia direttamente nei luoghi di lavoro.

Il Fondo è destinato esclusivamente alla realizzazione e al funzionamento di ambienti interni alle strutture sanitarie per la creazione di asili nido e centri polifunzionali destinati a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni di età.

L'obiettivo è duplice: da un lato, sostenere le famiglie del personale sanitario, offrendo servizi che permettano una gestione più equilibrata dei tempi di vita e lavoro; dall'altro, valorizzare gli spazi pubblici esistenti, promuovendo la trasformazione delle strutture ospedaliere in veri e propri poli di comunità.

Il disegno di legge prevede inoltre una *governance* chiara e condivisa per l'attuazione degli interventi, attraverso l'adozione di decreti interministeriali che definiscono modalità e criteri di assegnazione delle risorse.

Il presente disegno di legge rappresenta un importante passo in avanti per rafforzare il *welfare* pubblico, promuovendo misure concrete a sostegno delle famiglie, della parità di genere nel mondo del lavoro e della qualità dei servizi offerti dal sistema sanitario nazionale pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio sanitario nazionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato « Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale », con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via esclusiva, alla realizzazione e alla gestione, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l'erogazione di servizi di cura e accudimento destinati a bambini e ragazzi fino ai

quattordici anni di età, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché alla copertura degli oneri relativi al personale impiegato nelle suddette attività.

Art. 2.

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le strutture sanitarie pubbliche elaborano progetti relativi alla realizzazione e alla gestione degli spazi e dei servizi indicati nell'articolo medesimo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
 - a) le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al comma 1;
 - b) i criteri per il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, ivi inclusi eventuali trasferimenti alle regioni interessate.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, sono individuati:
 - a) gli enti beneficiari delle risorse;
 - b) gli interventi ammessi al finanziamento;
 - c) l'importo assegnato a ciascun intervento.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

